

Dispensa di
Diritto

CIVILE

(DIRITTO PRIVATO)

Elementi
con Parole chiave

II EDIZIONE **2024**


Neldiritto
Editore

Tale diritto può ricomprendersi tra i **diritti inviolabili della persona umana** di cui all'art. 2 Cost. e trova oggi espressa tutela, ancorché soltanto rispetto alla protezione dei **dati personali**, nel D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Al diritto alla riservatezza si ricollega poi oggi il **diritto all'oblio**, elaborato nella giurisprudenza della Corte di giustizia e da ultimo recepito anche dalla giurisprudenza nazionale. Esso consiste nel diritto a che determinati fatti o atti passati, non più espressivi della propria attuale personalità, non siano rievocati, salvo che la rievocazione risulti giustificata da ragioni attuali di pubblico interesse.

5.1 Diritto all'oblio oncologico.

Con Legge 07 dicembre 2023, n. 193, si è introdotta la disciplina in ordine alle “disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”.

La presente riforma reca disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione, e garanzia del diritto all'oblio, delle persone guarite da patologie oncologiche, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della *Costituzione*, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della *Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea*, del “*Piano Europeo di lotta contro il cancro*”, di cui alla comunicazione della Commissione Europea, del 3 febbraio 2021, nonché dell'articolo 8 della *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*.

Già si saprà, invero, come, in tema di trattamento dei dati personali, la tutela spettante all'interessato, strettamente connessa ai diritti alla riservatezza e all'identità personale (preordinata a garantirne la dignità personale dell'individuo), che si esprime nel cosiddetto “diritto all'oblio”, consente, in conformità al diritto dell'Unione Europea (*giusta Regolamento U.E. n. 679 del 2016, anche detto G.D.P.R.*), alle autorità italiane, ossia al Garante per la protezione dei dati personali e al giudice, di ordinare, al gestore di un motore di ricerca, di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni, anche *extraeuropee*, del suddetto motore, previo bilanciamento tra il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e il diritto alla libertà d'informazione, da operarsi secondo gli *standard* di protezione dell'ordinamento italiano.

Ed effettivamente, la più recente giurisprudenza (*Cfr* Cassazione civile sez. I, 27/12/2023, n.36021), è, univocamente e unanimemente, consolidata nell'affermazione del principio di diritto, compendiabile nel senso della necessità del "bilanciamento", tra, da un lato, il diritto all'oblio, e, dall'altro lato, il diritto della collettività alla conoscenza di taluni fatti, circostanze ed evenienze.

Più di precipuo, la tutela dell'oblio dell'interessato in relazione ad articoli che lo riguardano e pubblicati, a suo tempo, legittimamente, nell'esercizio del diritto di cronaca e/o di critica e/o di satira, da una testata online, deve essere bilanciata con il diritto della collettività all'informazione; *"e, ove non recessiva rispetto a quest'ultimo, è, adeguatamente, assicurata, innanzitutto, dalla deindicizzazione degli indirizzi U.R.L. relativi a tali articoli, quale rimedio atto ad evitare che il nome della persona sia associato dal motore di ricerca ai fatti di cui internet continua a conservare memoria, così assecondando il diritto della persona medesima a non essere trovata facilmente sulla rete"*.

Tornando alla *Legge 07 dicembre 2023, n. 193*, non v'è chi non veda come il merito che si deve alla Riforma *de qua*, come noto, risulti essere, anzitutto, quello di aver disciplinato la nozione di diritto all'oblio oncologico; in via del tutto autonoma rispetto al diritto all'oblio "generico" e "generale", citato e disciplinato – dalla giurisprudenza – nell'ambito del fenomeno della "deindicizzazione" delle notizie *online*.

Ed effettivamente, la nozione di diritto all'oblio oncologico, precedentemente, non era contemplata da parte dell'ordinamento giuridico.

Per "diritto all'oblio oncologico", invero, si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica.

La tutela del diritto all'oblio oncologico è garantita, precipuamente, con riferimento all'attività negoziale svolta dal soggetto di cui si intende tutelare la sfera giuridica soggettiva.

Segnatamente, con riguardo *"all'accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi"*, all'art. 2 del *Decreto de quo*, si prescrive come – ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, (nonché, in generale, nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto) – quando, al momento

della stipulazione del contratto o, successivamente, le informazioni risultino suscettibili di influenzarne, a livello negoziale, condizioni e termini, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente, concernenti patologie oncologiche, da cui la stessa sia stata, precedentemente, affetta, ed il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni dalla data della richiesta.

In tutte le fasi di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento ed assicurativi, ivi comprese le trattative precontrattuali e la stipulazione o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi sono tenuti a fornire, alla controparte, adeguate informazioni circa la tutela del diritto all'oblio *de quo*, di cui è fatta espressa menzione, altresì, nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipulazione o del rinnovo dei predetti contratti.

È fatto divieto, di poi, alle banche, agli istituti di credito, alle imprese di assicurazione, e agli intermediari finanziari e assicurativi, di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamento sanitario, per la stipulazione dei contratti sopra evocati.

Qualora le informazioni, di cui sopra, siano state – comunque – fornite, precedentemente la prestazione del servizio, le medesime non potranno essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente.

La violazione delle disposizioni, quivi riepilogate, in ordine alla tutela dei dati sanitari per tramite dell'istituto del diritto all'oblio, determina la nullità delle singole clausole contrattuali, difformi rispetto ai principi in ordine alla tutela del diritto all'oblio, nonché di quelle ad esse connesse, la quale – tuttavia – non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto.

Trattasi, evidentemente, di un'ipotesi di nullità parziale.

La nullità in questione opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed è rilevabile, d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

Può, quindi, parlarsi, di una forma di nullità "protettiva".

L'articolo 3 del Decreto *de quo* è intervenuto anche sulla Legge 4 maggio 1983, n. 184, atteso che si è prescritto come le indagini concernenti la salute dei richiedenti l'accesso alle pratiche adottive (*id est*: dei genitori adottivi) non possono riportare

informazioni relative a patologie oncologiche pregresse, quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

L'articolo 4 del *Decreto de quo*, rubricato “*accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale*”, ha, da ultimo, prescritto, di poi, che, ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali e selettive, è fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi, concernenti patologie oncologiche, da cui essi siano stati, precedentemente, affetti, ed il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni, dalla data della richiesta.

Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Le questioni

Il testimone di Geova può, per motivi legati alla propria fede religiosa, rifiutare una emotrasfusione, ove il rifiuto comporti una permanente diminuzione della propria integrità fisica?

Cass. civ., Sez. III, sent. 23 dicembre 2020, n. 29469, ha risposto in senso affermativo, anche ove il medesimo soggetto avesse prestato il proprio consenso a un diverso intervento terapeutico, nel corso del quale si sia reso necessario procedere alla emotrasfusione.

L'esito fausto di un intervento medico-chirurgico vale a escludere la risarcibilità del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione terapeutica del paziente, ove non sia stato richiesto il suo consenso informato?

Cass. civ., Sez. III, ord. 15 maggio 2018, n. 11749, ha risposto in senso negativo, evidenziando che il diritto all'autodeterminazione terapeutica rappresenta una situazione giuridica soggettiva autonoma e distinta rispetto al diritto alla salute.

La notorietà di una certa persona vale di per sé a escludere la lesione del suo diritto all'immagine in caso di pubblicazione non voluta di una sua fotografia?

Cass. civ., Sez. I, ord. 16 giugno 2022, n. 19515, ha risposto in senso negativo, dal momento che restano comunque fermi il rispetto della vita privata del personaggio notorio e il divieto di sfruttamento commerciale della sua immagine.